

## REGOLAMENTO (CE, Euratom) n. 1895/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Con effetto al 1° luglio 2006, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

GRADO	1	2	3	4	5
16	15 805,87	16 261,64	16 944,90		
15	13 782,88	14 272,58	14 978,83	15 393,20	16 605,87
14	12 160,69	12 762,86	13 238,76	13 805,62	13 782,88
13	10 774,84	11 227,30	11 899,08	12 024,57	12 160,69
12	9 822,89	9 922,06	10 346,84	10 637,71	10 774,84
11	8 416,65	8 770,23	9 138,87	9 385,12	9 522,89
10	7 458,91	7 761,59	8 077,23	8 301,89	8 416,65
9	6 574,76	6 881,04	7 138,92	7 337,54	7 458,91
8	5 810,99	6 052,17	6 309,82	6 485,18	6 574,76
7	5 125,94	5 321,78	5 578,85	5 731,88	5 810,99
6	4 539,32	4 730,06	4 928,83	5 069,93	5 125,94
5	4 012,00	4 180,59	4 366,26	4 477,48	4 539,32
4	3 545,94	3 694,94	3 860,21	3 957,33	4 012,00
3	3 124,02	3 265,71	3 402,94	3 497,81	3 545,94
2	2 769,95	2 898,34	3 007,83	3 091,31	3 124,02
1	2 448,17	2 551,05	2 658,24	2 732,25	2 769,95

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

Articolo 3

vista la proposta della Commissione,

Con effetto al 16 maggio 2006, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

considerando quanto segue:

– Slovenia – 86,8

(1) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 2006.

Articolo 4

(2) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, con effetto alla data del 1° gennaio 2007, è opportuno fissare per tali Stati membri, conformemente all'allegato XI dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

Con effetto al 1° luglio 2006, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttivi per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Con effetto al 1° gennaio 2007, i coefficienti correttivi applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2006, la data «1° luglio 2005» di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2006».

Con effetto al 1° luglio 2006, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttivi per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).